



COMUNE DI CAMEROTA

Provincia di Salerno

Piazza S. Vincenzo n° 5 — 84059 CAMEROTA (SA)

Tel. 0974 / 935178

www.comune.camerota.sa.it - pec: protocollo.camerota@asmepec.it

Ordinanza n. 551 del 02.02.2022

OGGETTO:	Detenzione Animali D'Affezione – Tutela Ambientale.
-----------------	--

IL SINDACO

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento comunale per l’adozione di cani randagi ritrovati sul territorio comunale”;

RILEVATO che il deprecabile fenomeno del randagismo dei cani ha assunto dimensioni rilevanti e preoccupanti che impongono la presa d’atto del problema e una riflessione approfondita circa i metodi più efficaci per contrastare il fenomeno e prevenire, in futuro, un incremento;

CHE i danni procurati dai cani randagi e la loro pericolosità hanno assunto un’autentica piaga locale, divenuta particolarmente intensa, nonché, l’insudiciamento negli spazi ed aree pubbliche, sono sempre più frequenti;

CHE soprattutto nel periodo di vacanze estive, quando risultano scomodi, il fenomeno di abbandono è in aumento ed è consuetudine indicata ed incivile, abbandonarli nelle zone turistiche e, purtroppo, in questi ultimi tempi nel territorio, si evidenzia un fenomeno di aumento di cani privi di proprietari che vagano nei pressi degli insediamenti abitativi e sulle spiagge, che diventano randagi;

CONSIDERATO che spesso, gli animali d’affezione vengono maltrattati per carenza di accorgimenti da parte dei detentori;

CONSTATATO che è consuetudine radicata ed incivile liberare i cani, senza museruola, per l’ora di svago mattutina o serale o peggio per i loro "bisognini", nelle ville comunali ed in altre aree verdi o spazi pubblici, per lo più luoghi di ritrovo di bambini ed anziani;

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani sul suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere attrezzate per i bambini, area portuale, ecc.) con i conseguenti rischi per la salute dei cittadini con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali quelle dei bambini;

CONSTATATO che i frequenti inviti dell’Amministrazione a comportamenti civili da parte dei detentori sono risultati inutili e le ultime diffide disattese;

RITENUTO doveroso porre fine al disagio della cittadinanza a causa di un malcostume diffuso tra i proprietari di cani, nonché, garantire una pronta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell’igiene del suolo pubblico ed il decoro dell’ambiente urbano e la detenzione di detti animali;

RAVVISATA la necessità di intervenire con un provvedimento energetico ed urgente atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenza negativa sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza e salute delle persone;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTO il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;

VISTO il Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010, n. 97: *"Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione"*;

VISTA la Legge della Regione Campania del 1 aprile 2019, n. 3 *"Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo"*;

VISTO l'art. 15 della suddetta Legge Regionale;

VISTO il Regolamento di Attuazione 2 febbraio 2021, n. 1 della Legge Regionale 11 aprile 2019, n. 3 *(Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo)*;

VISTO l'art. 7 bis e 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 14 agosto 1991, n. 281 *"Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"*;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 9 settembre 2003 *"Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressione da parte di cani potenzialmente pericolosi"*;

VISTA la Legge Regionale *"Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio Sanitario Regionale"*;

VISTA la Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 672 del Codice Penale *(omessa custodia e malgoverno degli animali)*;

VISTO l'art. 727 del Codice Penale *(abbandono di animali)*;

VISTO l'art. 638 del Codice Penale *(uccisione e danneggiamento di animali altrui)*;

VISTO il T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la convenzione per l'affidamento del servizio di custodia e mantenimento cani randagi;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, restano salve le disposizioni delle normative in materia;

ORDINA

- È fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio comunale;**
- Tutti i cani, a qualsiasi titolo detenuti, devono essere registrati all'anagrafe canina entro il secondo mese d'età e comunque entro sessanta giorni dall'inizio della detenzione. Al momento dell'iscrizione devono essere contrassegnati con apposito tatuaggio microchip *(detta operazione è completamente gratuita ed indolore per l'animale)*;
- I cani da guardia possono essere tenuti liberi entro i limiti di luoghi o proprietà private da sorvegliare o zone condominiali purché non accessibili al pubblico. Ove gli anzidetti luoghi o proprietà private o zone condominiali siano aperte al pubblico, deve essere posto un cartello di avvertimento e gli animali debbono essere tenuti a catena di lunghezza tale da consentire adeguato esercizio motorio, gli stessi rinchiusi in idoneo recinto, comunque custoditi in modo da non arrecare danno o molestia;
- È proibito tenere in casa, o a custodia dei fabbricati e giardini prossimi all'abitato, cani che rechino disturbo alla pubblica quiete;

5. Le recinzioni della proprietà privata confinante con la strada o con altre proprietà private devono essere costruite e conservate in modo idoneo ad evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle con le fauci e che l'animale possa mordere chi si trova sulla strada o in altra proprietà;
6. Il conducente di autoveicolo collocato in sosta deve provvedere a che l'animale lasciato sull'autoveicolo non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi. Deve inoltre assicurare l'areazione dell'autoveicolo e comunque evitare sofferenze all'animale. Chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e ad evitare pericoli per chi guida e per i passeggeri, comunque nel rispetto dell'art. 169, comma 6 e 10 del C.d.S.;
7. Agli animali d'affezione, accompagnati da un conduttore in grado di assisterli adeguatamente, è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie e di regolarità anagrafica, statali e regionali, con le seguenti modalità:
 - a) i cani devono essere tenuti al guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri;
 - b) i conduttori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle feci e sono tenuti alla rimozione delle stesse;
 - c) i conduttori di cani devono avere con sé una museruola, da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità delle persone o degli altri animali o su richiesta dell'autorità competente;
 - d) gli animali non devono cagionare disturbo o danni a persone, cose o ad altri animali.Le modalità di cui al comma 1 non si applicano, nel corso dell'espletamento delle specifiche funzioni, a cani guida per i non vedenti e animali di supporto per altri tipi di disabilità, animali domestici formalmente inseriti in programmi di intervento assistiti dagli animali e animali impiegati dalle Forze dell'Ordine;
8. L'accesso degli animali d'affezione, nei parchi e nelle aree verdi destinate al pubblico è consentito con le modalità di cui al punto 7), agli animali non affetti da malattie infettive, diffuse e da ecto ed endoparassiti.

Nei parchi e nelle aree verdi destinate al pubblico, saranno indicate con apposito cartello gli orari di frequenza e le norme di comportamento per i proprietari; gli animali, purché socializzati e non aggressivi, possono essere lasciati liberi senza guinzaglio e museruola sotto la sorveglianza del conduttore, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti. Non è consentito, in ogni caso, l'accesso ai cani, ancorché accompagnati dal conduttore, nelle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree ginniche o aree giochi per bambini, anche se non segnalate, che siano chiaramente adibite a questo scopo dalla presenza di giochi e attrezzature fisse;
9. Nelle piazze, vie e luoghi aperti al pubblico transito, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e devono essere muniti d'idonea museruola convenientemente fissata.

La museruola deve essere adatta alla taglia e razza e tale da impedire di mordere. Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a morsicare sarà considerato a tutti gli effetti, come se ne fosse stato privo.

I cani possono essere lasciati sciolti e comunque sempre con museruola, solo se non costituiscono intralcio alla circolazione, pericolo o molestia per i passanti o altri animali. I cani vaganti senza la prescritta museruola, e sprovvisti di segno di riconoscimento saranno catturati e ricoverati nelle strutture all'uopo stabilite.

Il costo della cattura e ricovero del cane è a carico del proprietario, senza pregiudizio delle sanzioni amministrative e penali;

10. La possibilità di deroga per i soli esercizi di somministrazione, commerciali (non alimentari) e uffici privati è riservata alla libera volontà del titolare, il quale avrà cura di apporre avviso sulla porta d'ingresso di detta ammissibilità.
È fatto obbligo al titolare che ammette il cane nel luogo di esercizio dell'attività di provvedere a rimuovere inconvenienti igienico – sanitari;
11. Nei luoghi destinati esclusivamente a passeggiata e transito pedonale e negli spazi attrezzati devono sempre essere condotti con guinzaglio.
Negli alberghi, salvo la facoltà di divieto da parte dei titolari, i cani devono sostare nelle stanze occupate dai singoli proprietari.
Nei luoghi comuni di transito i cani dovranno essere muniti di museruola e condotti a guinzaglio.
Sui pubblici mezzi di trasporto i cani devono essere tenuti a guinzaglio, muniti di museruola e trattenuti accanto al detentore;
12. È severamente vietato introdurre cani, anche se in possesso di museruola e condotti al guinzaglio, in luoghi destinati al ritrovo di bambini ed anziani.
I cani di grossa taglia e quelli potenzialmente pericolosi (*indicati nell'O.M.S. 09.09.2003*) devono essere condotti a guinzaglio, muniti di idonea museruola, ed affidati a persona idonea ed in condizioni di trattenere validamente l'animale;
13. Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola:
 - a. i cani da caccia nell'esercizio venatorio;
 - b. i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame;
 - c. i cani delle Forze Armate, di Polizia e della Protezione civile quanto utilizzati per servizio;
 - d. tutti i cani di qualsiasi razza nelle apposite zone di addestramento /allevamento;
14. I divieti concernenti la circolazione dei cani non sono operativi per gli animali di ausilio ai non vedenti o alle persone diversamente abili, fermo restando le modalità di conduzione (guinzaglio e museruola);
15. I detentori o conduttori di cani devono evitare che gli stessi imbrattino il suolo delle pubbliche vie e le zone di transito pedonale, passeggiate ed aree chiuse al traffico. Qualora ciò si verificasse, il conduttore del cane ha l'obbligo di rimuovere le deiezioni mediante idonea attrezzatura a perdere. La stessa potrà essere conferita esclusivamente nei cassonetti all'uopo predisposti in mancanza nei cassonetti della nettezza urbana. Il conduttore del cane in luogo pubblico deve essere sempre dotato di apposita attrezzatura per la rimozione immediata delle deiezioni dell'animale. Ove trovato sprovvisto di tale attrezzatura sarà soggetto alle sanzioni previste dal presente provvedimento.
16. È fatto divieto di abbandonare su suolo pubblico gli avanzi ed i contenitori derivanti dalla somministrazione di alimenti agli animali;
17. È fatto assoluto divieto di detenere gli animali in condizioni di scarsa o eccessiva luminosità, scarsa o eccessiva umidità, scarsa o eccessiva areazione, scarsa o eccessiva insolazione, scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonché privarli dall'acqua e dal cibo necessario in spazi inferiori a cinque volte la loro misura lineare massima;
18. Spiagge e stabilimenti balneari:
 1. Nelle spiagge libere, o altri luoghi demaniali utilizzati per l'accesso al mare, è consentito l'accesso degli animali di affezione dall'alba fino alle ore 09.30 e dalle ore 18.30 al tramonto – **periodo dal 01.06. al 30.09 di ogni anno**;
 2. L'accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso di cui al comma 3 dell'articolo 15 della Legge.Al momento dell'accesso, il conduttore deve avere con sé:
 - a) certificato d'iscrizione alla anagrafe degli animali d'affezione;

- b) certificato rilasciato da un medico veterinario, valido per sessanta giorni dalla data di rilascio, che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di qualsiasi sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche di natura non zoonotica e di endo e ectoparassitosi;
- c) attestazione del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) che il cane non è stato attore di manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali valido per sessanta giorni dalla data del rilascio.

I cani possono accedere condotti al guinzaglio, alla battigia e si può portare il cane ovunque se non vi sono spiagge libere a loro dedicate; sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore. È responsabilità del conduttore assicurarsi che gli animali non siano lasciati incustoditi, e che siano sufficientemente protetti dai raggi solari. I cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino.

Per raggiungere la spiaggia libera con il nostro cane è consentito il passaggio sia sulla battigia che attraverso gli stabilimenti balneari, il cane deve comunque sempre essere al guinzaglio corto (metri 1,5) e con museruola al seguito .

In caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione, l'accesso può essere impedito o l'animale può essere allontanato.

Il cane in spiaggia deve essere tenuto al guinzaglio corto e con museruola al seguito e comunque si deve garantire sempre l'acqua e l'ombra ed è assolutamente vietato tenere i cani al sole specialmente nelle ore di maggior calore.

Portare sempre paletta e sacchettino per la raccolta delle deiezioni dei cani, così come è obbligo rimuovere i propri rifiuti portandoli con se, nel caso che non vi sono appositi cestini di raccolta quando ci allontaniamo dalla spiaggia.

I cani possono entrare in mare sempre tranne nei casi di divieto.

Avere sempre e comunque rispetto per il prossimo, compresi quelli che non amano i cani. Se si è in spiaggia mista occorre tenere sempre il proprio cane con sé.

È fatto divieto assoluto di abbandonare i dispositivi anticovid ed in particolare le mascherine essendo le stesse mortali per i cani.

I divieti e i relativi cartelli devono essere sempre segnalati con riferimento al decreto, alla legge regionale o alla ordinanza comunale o della guardia costiera qualora non vi sia quella indicazione i cartelli sono illegali.

SANZIONI

A chiunque viola le disposizioni previste nel presente provvedimento, salvo che la violazione non costituisca reato perseguibile da specifica normativa, saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- Gli animali sprovvisti di Microchip (obbligatorio): sanzione da 100 a 600 Euro;
- Cuccioli ceduti senza microchip e prima dei due mesi di età: sanzione da 150 a 900 Euro;
- Abbandono di animali: è reato arresto fino ad un anno o dell'ammenda da 1.000 a 10.000 Euro;
- Smarrimento/Decesso non segnalato entro tre giorni: sanzione da 100 a 600 Euro;
- Chi non cura il cane ammalato: sanzione da 50 a 300 Euro;
- Cani non controllati, mandati in giro da soli, senza guinzaglio: sanzione da 50 a 3.000 Euro;
- Chi è sprovvisto del Kit per la raccolta delle feci (paletta e sacchetto): sanzione da 50 a 500 Euro;
- Chi non provvede alla immediata rimozione delle deiezioni: sanzione da 50 a 500 Euro;
- Responsabilità e doveri dei proprietari di animali d'affezione (art. 9 L.R. 11.04.2019, N. 3): sanzione da 300 a 2.000 Euro.

Per quanto non previsto nella presente ordinanza si applicano le normative vigenti (Legge e Regolamento Regione Campania) e Codice Penale.

Le Autorità competenti alla rilevazione e contestazione degli illeciti sono i Servizi Veterinari delle ASL, la Polizia Municipale, Comando Stazione Carabinieri, Comando Brigata Guardia di Finanza, Comando Delegazione Portuale, forze di polizia operanti sul territorio e ad ogni altro organo di vigilanza competente di cui all'art. 13, comma 4 della Legge 04.11.1981 n. 689 (modifiche a sistema penale).

Dispone altresì l'abrogazione di tutte le precedenti ordinanze in materia.

La presente ordinanza entri in vigore il giorno della sua pubblicazione; copia della stessa viene affissa all'Albo Pretorio del Comune e, inoltre, in tutto il territorio Comunale, in luoghi di visibilità pubblica.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 02.02.2022

IL SINDACO
Mario Salvatore SCARPITTA

